



# COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Comuni di Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo e San Bellino - 45022 Bagnolo di Po  
Piazza G.Marconi 159 Tel.0425704002 Fax 0425704424  
e-mail: poliziale@comune.bagnolodipo.ro.it

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 del 26 marzo 2015

AREA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

OGGETTO:

**NUTRIE GESTIONE ABBATTIMENTI OCCASIONALI E SMALTIMENTO  
CARCASSE.**



# COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45022 – Piazza Marconi 159

Telefono 0425.704002 – Fax 0425.704424 – C.F. 82001890290 – P.I. 00562790295

## **ORDINANZA N. 4 del 26.03.2015**

**OGGETTO:** NUTRIE GESTIONE ABBATTIMENTI OCCASIONALI E SMALTIMENTO CARCASSE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di grande taglia originario del Sud America importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;

CONSIDERATO che l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;

CONSIDERATO che la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;

CONSTATATA l'enorme e preoccupante presenza di nutrie sul territorio del Comune di Bagnolo di Po, presenza destinata ad aumentare in modo impressionante, data la capacità riproduttiva molto elevata e l'assenza di predatori (specie non autoctona);

CONSIDERATO che la presenza di tane e cunicoli sempre più estesi nelle strutture arginali dei canali determina gravi pericoli di dissesto idrogeologico con ripercussioni sulla sicurezza della popolazione (rotture arginali incontrollate), con conseguenti maggiori necessità di manutenzione e maggiori spese a carico della contribuenza dei consorziati e, in generale, del contribuente;

CONSIDERATO inoltre che tali animali non autoctoni, possono portare epidemie (Leptosirosi);

CONSIDERATO altresì che la presenza di questi animali arreca gravi danni la settore primario, esponendo gli agricoltori a seri rischi di sicurezza perla propria incolumità e sicurezza in quanto le nutrie

destabilizzano il terreno con le proprie tane determinando possibili capovolgimenti delle macchine agricole;

VERIFICATO che da sopralluoghi effettuati sulle sponde dei fiumi e corsi d'acqua è emersa la rilevante presenza di nutrie, che raggiungono dimensioni preoccupanti, per cui viene chiesto l'intervento di questa Amministrazione per l'abbattimento di questi roditori, al fine di scongiurare tale pericolo;

SENTITE le segnalazioni di numerosi cittadini che denunciano l'invasione di nutrie su tutto il territorio comunale e segnalano che questi animali scavando gallerie nei terrapieni dei canali e dei manufatti contribuiscono a mettere a serio rischio gli argini che in caso di rottura metterebbero a repentaglio la difesa idraulica e l'irrigazione sul territorio comunale;

VISTE le segnalazioni di un notevole peggioramento della situazione sia igienico sanitaria sia di danni alle colture, dovute alla presenza di colonie di nutrie e si invoca un efficace e rapido intervento delle autorità teso alla eradicazione della nutria dal territorio

CONSIDERATO che l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n.116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art.2 , comma 2;

VISTA la circolare interministeriale del 31.10.2014 " art. 11, comma 12, decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116-esclusione della nutria dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 1192, n. 157 e s.m.i." che evidenzia come la competenza della gestione delle nutrie sia stata trasferita ai Comuni;

VISTO che la novella legislativa ha prodotto l'effetto di consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie l'utilizzo di tutti gli strumenti sino ad ora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

VISTA la circolare interministeriale del 31.10.2014 " art. 11, comma 12, decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116-esclusione della nutria dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 1192, n. 157 e s.m.i." laddove evidenzia non applicazione del Regolamento CE n. 1099/2009 relativi alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la circolare interministeriale del 31.10.2014 " art. 11, comma 12, decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116-esclusione della nutria dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 1192, n. 157 e s.m.i." che

relativamente alla gestione delle carcasse in esito a piani di controllo riten applicabile il Regolamento CE. N. 1069/2209 in particolare la categoria 2 di cui all'art. 9 con conseguente smaltimento secondo le modalità previste dall'art. 13 del suddetto regolamento;

VISTA anche la comunicazione del 09/02/2015 di ulteriore chiarimento in merito alla gestione degli abbattimenti occasionali e smaltimento delle carcasse con la quale si evidenzia che nel caso di programmi di abbattimento della nutria lo smaltimento potrà avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE. N.1069/2009, mentre nel caso di smaltimento occasionale la disciplina a cui fare riferimento è quella di cui al decreto legislativo n.152/2006 che demanda ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti anche con riguardo alle modalità di conferimento ( art. 184, comma 2 lett.d);

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;

Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL;

Visto l'art. 15 della legge 225/1992;

#### ORDINA

di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Bagnolo di Po e, pertanto, di avviare immediatamente il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate.

#### **1) Abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato:**

- a) da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio;
- b) dai cacciatori con patentino da selettori, durante tutto l'anno, nei territori concordati con l'Amministrazione Comunale;
- c) dagli agricoltori in possesso di porto d'armi nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, durante l'intero anno;

#### **2) Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione**

Può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero anno, da parte dei soggetti autorizzati dagli enti locali, del personale della protezione civile, del personale degli enti delegati alla tutela delle

acque (Consorzi di bonifica, Genio civile), nonché da parte degli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco), queste gabbie possono essere di proprietà del singolo privato.

### **3) Soppressione con metodo eutanascico degli individui catturati da parte del personale individuato**

- a) Mediante arma da fuoco da parte dei soggetti in possesso di regolare porto d'armi
- b) Mediante armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 – Joule. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo metodo eutanascico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362).

### **Smaltimento delle carcasse**

Lo smaltimento delle carcasse delle nutrie, sopprese nei modi di cui ai punti 1), 2) e 3) potrà avvenire anche sul luogo di produzione così come previsto dall'art. 13 del Regolamento CE. N.1069/2009, ossia mediante incenerimento diretto sul luogo e successivo interrimento.

**E' consentito l'uso di veleni e rodenticidi, prescritti in etichetta secondo i termini di legge e purché avvenga in tempi rapidi lo smaltimento delle carcasse.**

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché trasmessa al *Servizio di Protezione civile, Prefettura di Rovigo, Corpo Forestale dello Stato di Rovigo, Provincia di Rovigo, Regione del Veneto, ARPAV, Consorzio di bonifica di Adige Po.*

IL SINDACO

f.to Caberletti Dott. Pietro